

Pubblicato il 26/10/2021

N. 0 [REDACTED] REG.PROV.CAU.  
N. 0 [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da

[REDACTED]

[REDACTED], rappresentati e difesi da [REDACTED] **Elio**  
**Errichiello**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Mediglia, non costituito in giudizio;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, non costituita  
in giudizio;

*nei confronti*

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

*per l'annullamento*

*previa concessione delle misure cautelari,*

- dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs. 259/03 s.m.i.), espressa o per silenzio, concessa dal Comune di Mediglia e ARPA Lombardia per la installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile sito in Mediglia (MI) alla S.P. Paullese EX S.S. 415 ang. Via Vecchia Paullese snc, Foglio n. 2 Mapp. 329, e di ogni altro atto presupposto, ivi compreso ove occorra il parere positivo preventivo dell'Arpa Lombardia, la comunicazione di inizio lavori, il progetto definitivo della infrastruttura citata e l'analisi di impatto elettromagnetico nonché ogni altra autorizzazione concessa da parte resistente con riferimento all'impianto, ed ogni atto connesso e consequenziale, anche non conosciuto;

*nonché per la condanna in forma specifica*

all'adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell'impianto e riduzione in pristino;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 la dott.ssa Laura Patelli e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto che:

- in disparte i profili di merito del ricorso, che per la loro numerosità e articolazione necessitano della delibazione piena propria dell'udienza di merito, nel caso di specie deve darsi interinalmente prevalenza all'interesse dei privati alla non attivazione dell'impianto, per salvaguardare le peculiari condizioni di salute allegate da taluno dei ricorrenti;
- l'interesse dei ricorrenti può essere soddisfatto con l'inibizione dell'attivazione dell'impianto, fatte salve le opere di completamento del medesimo;
- la domanda cautelare deve essere pertanto accolta nei limiti sopra precisati e deve essere fissata l'udienza pubblica per la trattazione di merito come in dispositivo;
- le spese della presente fase cautelare devono essere compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità in fatto della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, inibisce l'attivazione dell'impianto sito in Mediglia (MI) alla S.P. Paullese EX S.S. 415 ang. Via Vecchia Paullese snc, Foglio n. 2 Mapp. 329.

Fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 22 marzo 2022.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente

provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dei ricorrenti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere

Laura Patelli, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Laura Patelli**

**IL PRESIDENTE**

**Italo Caso**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.